

Universality of jurisdiction in the Succession Regulation 650/2012

Universalità della competenza nel regolamento in materia di successioni n. 650/2012

ABSTRACT

The paper discusses the problem of jurisdiction of judicial bodies in succession matters, which is extremely important in practical terms. Since 17 August 2015, the Succession Regulation 650/2012 has been applicable in most of Member States of the European Union. The EU regulation plays an important role in inheritance cases having a cross-border element.

The primary aim of the study is an attempt to define the nature of jurisdiction of judicial bodies in inheritance matters. To this end, the provisions of the EU legislation will be analysed, taking into account the previous scholarly opinion expressed in the European literature on the problem concerned. The theoretical and legal considerations will be complemented by the case law of the Court of Justice of the European Union regarding specific factual states related to the issue discussed herein.

In summary, the author will try to assess the legal solutions on succession adopted and implemented in most Member States of the European Union.

ESTRATTO

Loggetto dell'articolo è la questione, di estrema rilevanza in termini pratici, della competenza delle autorità giudiziarie nelle questioni successorie. Dal 17 agosto 2015, nella grande maggioranza degli stati membri dell'Unione Europea è in vigore il regolamento n. 650/2012 in materia di successioni. Il regolamento comunitario ricopre un ruolo importante per le successioni ereditarie con elemento transfrontaliero.

Il compito principale dello studio sarà quello di tentare di definire la natura della competenza delle autorità giudiziarie nelle questioni successorie. A tal fine, verranno esaminate alcune disposizioni selezionate dell'atto dell'Unione, tenendo conto dell'attuale corpus della letteratura europea concernente

la problematica del titolo. Le considerazioni teoriche e giuridiche saranno integrate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, elaborata sulla base di fatti specifici relativi alla questione in oggetto.

In conclusione, l'Autore cercherà di valutare le soluzioni giuridiche adottate e attuate nella maggior parte degli stati membri dell'Unione Europea in materia di successioni.

Keywords: *EU Succession Regulation, jurisdiction, judicial competence, succession, succession law, testator, inheritance*

Parole chiave: *regolamento dell'UE in materia di successioni, competenza giudiziaria, giurisdizione, tribunale, successione, diritto successorio, de cuius, eredità*

Introduzione

Dal 17 agosto 2015, nella grande maggioranza degli stati membri dell'Unione Europea è in vigore il regolamento n. 650/2012 in materia di successioni (Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. OJL.201.27.7.2012, p. 107–134). Tale atto disciplina la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e l'accettazione e l'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni transfrontaliere. Introduce inoltre un nuovo strumento giuridico, alternativo a quello nazionale, quale il certificato successorio europeo. Secondo i presupposti del legislatore, il regolamento in materia di successioni n. 650/2012 dovrebbe rivoluzionare il diritto successorio su scala europea. Sarà il tempo a dirci se questo obiettivo sarà stato raggiunto. Attualmente, emergono più dubbi legati funzionamento pratico di questo atto piuttosto che benefici che la sua entrata in vigore comporterebbe.

Loggetto dell'articolo concerne la competenza delle autorità giudiziarie in materia di successioni. Indubbiamente la competenza giurisdizionale occupa un posto privilegiato tra gli altri motivi procedurali. Si distingue per il fatto che stabilisce i limiti di competenza di uno Stato nella sfera dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte dei tribunali di tale Stato in casi di rapporti giuridici di carattere transfrontaliero (Decisione del Tribunale Distrettuale di Danzica del 27 marzo 2017, XVI parte 249/17, LEX n. 2282714).

Data la natura vasta e multiforme della questione, nonché il contesto limitato dell'articolo, l'attenzione si è concentrata sul tentativo di determinare la natura giuridica della competenza nelle questioni successorie europee.

Regola generale sulla competenza

Nell'art. 4 del regolamento in materia di successioni n. 650/2012, il legislatore dell'Unione ha stabilito una regola generale sulla competenza giurisdizionale dei tribunali degli Stati membri, determinata dal luogo di residenza abituale del *de cuius* al momento del suo decesso. Disposizioni speciali sono previste nelle norme degli art. 5–13 del regolamento in materia di successioni n. 650/2012. La dottrina e la giurisprudenza non hanno ancora sviluppato modelli per una corretta interpretazione della nozione di residenza abituale. La ragione di ciò va ricercata nella mancanza di una vera e propria tradizione legislativa in questo ambito che caratterizza la maggior parte dei paesi dell'Europa centro-orientale.

Tuttavia, la residenza abituale costituisce la base del criterio di collegamento adottato in numerosi conflitti di leggi di valore sovranazionale. L'espressione ricorre, tra l'altro, nella Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (Dz.U.2000.39.444), nella Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori (Dz.U.1995.106.519), nonché nella Convenzione di Lugano II del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Dz.Urz.UE.L.339). Nessuno di questi atti normativi contiene tuttavia una definizione giuridica di questo concetto.

Negli ordinamenti giuridici interni dei paesi europei, il criterio che determina la competenza giurisdizionale è spesso l'ultimo luogo di residenza del *de cuius*. Tale termine può talvolta corrispondere alla residenza abituale del defunto. Rappresentano eccezione le norme di *common law*. Di regola, la residenza abituale del *de cuius* sarà quindi il luogo dell'apertura della successione, che a sua volta definirà la competenza territoriale delle autorità giudiziarie.

Va osservato che il criterio di collegamento della residenza abituale del defunto definisce non solo la competenza delle autorità giudiziarie degli Stati membri in materia di successioni, ma anche indica la legge applicabile

per qualunque caso di questo tipo. Al considerando 27 del regolamento in materia di successioni n. 650/2012 viene stabilito esplicitamente che le disposizioni del regolamento sono intese a garantirne l'applicazione da parte dell'autorità che si occupa delle questioni successorie nella maggior parte dei casi della propria legislazione. Grazie a tale soluzione, in molti casi non sarà necessario esaminare e in seguito applicare normative giuridiche straniere. In sostanza, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro applicheranno dunque per la materia delle successioni il proprio diritto interno (Rzewuska, Rzewuski, 2018, p. 97–98).

Ambito di applicazione delle normative

Il regolamento in materia di successioni n. 650/2012 si basa sul principio dell'unità della successione, che ha goduto sin dall'inizio di un ampio consenso della dottrina (Rabel, 1958, p. 251; Ferid, 1974, p. 95; Haopei, 1990, p. 22; Ancel, Laquette, 1998, p. 19; Lein, 2009, p. 116; Audit, 2010, p. 783; Basedow, Dutta, 2010, p. 600). Al considerando 37 del regolamento in materia di successioni n. 650/2012 si sottolinea che, ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione della successione, tale legge dovrebbe regolare l'intera successione, vale a dire tutti i beni oggetto dell'eredità, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo (Rzewuska, Rzewuski, 2018, p. 98–99).

Il concetto di unità della successione adottato nel regolamento in materia di successioni n. 650/2012 si ripercuote direttamente sulla competenza degli organi giurisdizionali degli Stati membri nelle questioni successorie. Esso infatti interessa la totalità del patrimonio del *de cuius*, indipendentemente dalla sua composizione e dal suo valore. Inoltre, ai sensi del considerando 9 del regolamento n. 650/2012, l'ambito di applicazione del regolamento dovrebbe comprendere tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, ossia qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima. Dal campo di applicazione del regolamento in materia di successioni n. 650/2012 sono state escluse le questioni fiscali, doganali e amministrative, nonché le questioni elencate in dettaglio nell'art. 1 par. 2 del regolamento (C-404/14, *Matoušková*, EU:C:2015:653).

La disposizione dell'art. 4 del regolamento in materia di successioni n. 650/2012 stabilisce in termini generali la competenza degli organi giurisdizionali di uno Stato membro a decidere nelle questioni successorie, senza distinguere deliberatamente in procedimenti contenziosi o non contenziosi (considerando 59 del regolamento in materia di successioni n. 650/2012). Essa disciplina inoltre i poteri non solo delle autorità giudiziarie, ma anche delle altre autorità e dei professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano determinate funzioni giudiziarie – art. 3 par. 2 del regolamento in materia di successioni n. 650/2012 (Karkut, 2017, p. 24; Walasik, 2014, p. 352).

Sebbene il concetto di organi giurisdizionali dello Stato membro, utilizzato nell'art. 4 del regolamento in materia di successioni n. 650/2012, debba essere inteso in senso lato, non comprende tuttavia le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni di successione (Queirolo, 2016, p. 341–345). Si tratta in particolare dei notai della maggior parte degli Stati membri che, non avendo poteri giuridici, non esercitano generalmente funzioni giudiziarie – considerando 20 *in fine* del regolamento in materia di successioni n. 650/2012 (C-484/15, *Ibrica Zulfikarpašić v. Slaven Gajer*, EU:C:2017:199; C-551/15, *Pula Parking d.o.o. v. Sven Klaus Tederahn*, EU:C:2017:193).

Va osservato che già al considerando 13 della proposta COM (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 ottobre 2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, COM 2009/154) viene sottolineato che, per facilitare il riconoscimento reciproco, non si dovrebbe fare alcun riferimento alle norme di competenza previste dal diritto nazionale (Wysocka-Bar, 2010, p. 201). Va però ricordato che la disposizione dell'art. 4 del regolamento in materia di successioni n. 650/2012 definisce unicamente la competenza nazionale (competenza internazionale) degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. L'autorità competente a livello nazionale deve pertanto essere determinata con precisione sulla base della legge dello Stato dell'organo giurisdizionale adito per decidere sulla successione (Bonomi, 2013, p. 173; Rzewuska, Rzewuski, 2018, p. 98–99).

Naturalmente, le norme dell'ordinamento giuridico interno dello Stato possono riferirsi altresì al criterio di residenza abituale del defunto. Possono tuttavia anche consentire l'applicazione di altri criteri di competenza, quali per esempio l'ultimo domicilio del defunto, il luogo in cui si trova l'eredità, ecc. Dubbi sorgono qualora il criterio che determina la competenza territoriale dell'organo giurisdizionale non venga applicato nello Stato della residenza abituale del defunto. In tal caso, in mancanza di adeguate soluzioni giuridiche interne che consentano di determinare l'organo giurisdizionale territorialmente competente per la successione, dovrebbe essere applicato per analogia e al fine di garantire l'efficacia del regolamento in materia di successioni n. 650/2012 il criterio della residenza abituale del *de cuius* (Dörner, 2012, p. 509; Bonomi, 2013, p. 173).

Va inoltre ricordato che il regolamento in materia di successioni n. 650/2012 esclude l'applicazione delle norme sulla competenza sulle successioni previste nei patti internazionali conclusi tra singoli Stati membri. Le convenzioni concluse tra gli Stati membri e i paesi terzi esulano anch'esse dal campo di applicazione del regolamento in materia di successioni (Decisione del Tribunale Distrettuale di Danzica del 27 marzo 2017, XVI parte 249/17, LEX n. 2282714). Tale soluzione viene giustificata con la necessità di rispettare gli obblighi internazionali degli Stati membri esistenti al momento dell'adozione del regolamento in materia di successioni (considerando 73 del regolamento in materia di successioni n. 650/2012).

Principio di concentrazione della competenza

La disposizione dell'art. 4 del regolamento in materia di successioni n. 650/2012 mira a concentrare la competenza giurisdizionale nello Stato membro dell'ultima residenza abituale del defunto. Le autorità giudiziarie di tale Stato sono competenti sull'intera successione del defunto (*principle of unity of forum*). La composizione dell'eredità in questione è irrilevante nel caso di specie. Questa soluzione differisce dagli attuali meccanismi interni degli Stati membri in vigore, che a tale riguardo fanno riferimento alla cittadinanza del *de cuius* e alla localizzazione dei beni oggetto dell'eredità (Weitz, 2015, p. 36; Wysocka-Bar, 2016, p. 90).

La letteratura sottolinea che "evitare la frammentazione dei criteri di competenza costituiva uno degli obiettivi principali del regolamento

sulle successioni. La volontà di garantire un'amministrazione efficiente ed uniforme delle successioni transfrontaliere ha influito sulla decisione di individuare come norma di competenza di base l'ultima residenza abituale del defunto. Essa si applica alla totalità del suo patrimonio, indipendentemente dal loro genere, condizione o valore. Si può derogare a questa norma in via eccezionale, principalmente nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia delle parti o quando l'ultima residenza abituale del defunto si trovi in uno Stato terzo. Il criterio generale di competenza previsto all'art. 4 del regolamento in materia di successioni porta a concludere che un organo giurisdizionale unico è competente a decidere su tutti gli aspetti relativi alle successioni. Tale disposizione va interpretata in linea con il campo di applicazione sostanziale del regolamento n. 650/2012, che copre tutte le questioni relative agli aspetti di diritto civile della successione. D'altro canto, l'universalità del meccanismo descritto deve essere intesa nel senso che esso non collega la competenza al luogo in cui sono situati i beni dell'eredità. Pertanto, l'organo giurisdizionale competente conserva la competenza anche sugli elementi dell'eredità situati in un altro Stato membro, o addirittura in uno Stato terzo" (Rzewuska, Rzewuski, 2018, p. 105-106).

La normativa dell'Unione vieta l'esercizio simultaneo della competenza in materia di successioni da parte di organi giurisdizionali di più Stati membri. Si è deciso di conseguenza di unificare *forum e ius*. Indubbiamente l'applicazione della legislazione nazionale ricopre un ruolo di notevole importanza pratica ed è socialmente auspicabile. Ciò può rendere i procedimenti successori più rapidi e meno costosi.

Non è irrilevante il fatto che il legislatore dell'Unione Europea abbia introdotto soluzioni concrete che puntano garantire la convergenza tra *forum e ius* in caso di violazione. Tuttavia, tali meccanismi possono essere attivati solo nel caso in cui il de cuius abbia, ai sensi dell'art. 22 del regolamento in materia di successioni, effettuato la scelta della legge per regolare la propria successione (Queirolo, 2013, p. 338).

Il carattere esclusivo della competenza

Dalla normativa dell'art. 4 del regolamento in materia di successioni n. 650/2012 risulta essenzialmente il carattere esclusivo della competenza. Non sembra possibile né auspicabile che gli Stati membri dell'UE vincolati

dal regolamento modifichino la loro competenza in materia di successioni (Margoński, 2017, p. 440–441).

Questa circostanza deriva da uno dei presupposti fondamentali del legislatore dell'UE, che era quello di garantire l'uniformità delle decisioni in materia di successioni. Tale obiettivo deve essere conseguito, tra l'altro, mediante l'unificazione delle norme sulla competenza applicabili ai potenziali procedimenti successori, indipendentemente dal carattere del caso e dalla modalità in cui deve essere trattato (Fötschl, 2010, p. 101; Stamatiadis, 2017, p. 591).

La giurisprudenza polacca osserva correttamente che “la questione della competenza nel regolamento in materia di successioni è disciplinata dagli art. 4–19 del Capo II (...). A tale riguardo, la legislazione comunitaria sostituisce le norme di competenza contenute nel Codice di procedura civile e le norme di conflitto e nel (...) Diritto internazionale privato e taluni accordi internazionali tra la Polonia e altri paesi, ai sensi dell'art. 75 del regolamento in materia di successioni. Tale regolamento (...), conformemente all'art. 83 par. 1, si applica alla successione di persone decedute a partire dal 17 agosto 2015” (Decisione del Tribunale Distrettuale di Danzica del 27 marzo 2017, XVI parte 249/17, LEX n. 2282714).

Limitare l'uniformità della competenza giurisdizionale degli Stati membri alle sole decisioni costitutive pregiudicherebbe il funzionamento del regolamento in materia di successioni n. 650/2012, il cui obiettivo fondamentale era quello di far rientrare nelle questioni successorie internazionali “tutti gli aspetti di diritto civile della successione dei beni del defunto” (Leipold, 2015, p. 556–557).

Le considerazioni di cui sopra sembrano essere confermate da altri atti del diritto comunitario. “A titolo di esempio, vale la pena di fare riferimento alla disposizione dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (Dz.Urz.UE.L.183, p. 30), secondo la quale, quando un organo giurisdizionale di uno Stato membro viene investito di una causa relativa alla successione di un partner registrato ai sensi del regolamento n. 650/2012, gli organi giurisdizionali di tale Stato sono competenti per gli effetti patrimoniali dell'unione registrata creatasi in relazione a detta successione.

Nei considerando 32 e 33 del regolamento n. 2016/1104 si sottolinea che, per tener conto della crescente mobilità delle coppie e per facilitare una buona amministrazione della giustizia, le norme sulla competenza stabilite nel presente regolamento dovrebbero consentire ai cittadini di avviare diversi procedimenti connessi dinanzi agli organi giurisdizionali del medesimo Stato membro. A tal fine, il presente regolamento deve mirare a concentrare la competenza in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono chiamati a pronunciarsi sulla successione del partner ai sensi del regolamento n. 650/2012. Inoltre, qualora il procedimento relativo alla successione di un partner sia pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato membro siano competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate collegate alla successione in questione” (Rzewuska, Rzewuski, 2018, p. 106–108).

In conclusione, si deve rilevare che le norme sulla competenza contenute nel regolamento in materia di successioni n. 650/2012 hanno carattere universale (*unilateral universality*), con ciò intendendo che devono essere applicate a tutte le successioni riconosciute in uno Stato membro (Fallon, Kruger, 2012–2013, p. 21–22).

Alla luce di quanto precede, sorprende il comportamento del Kammergericht di Berlino, che con la decisione del 10 gennaio 2017, 6 W 125/16, ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale: “Se l'art. 4 del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che si riferisca anche alla competenza giurisdizionale internazionale esclusiva a rilasciare, nei rispettivi Stati membri, i certificati ereditari nazionali non sostituiti dal certificato successorio europeo (v. art. 62, par. 3 del regolamento n. 650/2012), con conseguente disapplicazione, per violazione di disposizioni di diritto europeo di rango superiore, delle divergenti disposizioni legislative nazionali in materia di competenza giurisdizionale internazionale al rilascio dei certificati successori nazionali – quali, ad esempio, in Germania l'articolo 105 del Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit” (<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189770&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=108272>).

La questione è attualmente trattata nella causa C-20/17, *Oberle*. Nelle sue conclusioni del 22 febbraio 2018, redatte ai fini del presente procedimento, l'Avvocato Generale, riferendosi all'interpretazione linguistica, sistemica, teleologica e storica delle disposizioni del regolamento in materia di successioni n. 650/2012, ha proposto alla Corte di Giustizia la seguente risposta alla questione pregiudiziale: "L'articolo 4 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 650/2012 del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che esso determina la competenza anche con riferimento a procedimenti condotti dinanzi alle autorità giudiziarie di uno Stato membro per il rilascio di certificati nazionali di successione" (<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199575&pageIndex=0&doclang=pl&mod>; Wagner, Fenner, 2015, p. 1674).

Le conclusioni dell'Avvocato Generale devono essere pienamente accettate e la questione pregiudiziale posta del Tribunale Superiore del Land di Berlino lascia perplessi tanto più che, alla luce della dottrina tedesca, prevale il punto di vista che la disposizione dell'art. 4 del regolamento in materia di successioni riguarda la competenza a rilasciare documenti nazionali attestanti la successione del defunto (Dutta, 2015, p. 32; Grziwotz, 2016, p. 425). Inoltre, la giurisprudenza tedesca ha finora espresso il parere convincente che le norme comunitarie sulla competenza si applichino a tutte le decisioni emesse nelle cause di successione, compresi i certificati successori tedeschi (Decisione del Tribunale Superiore del Land di Amburgo del 16 novembre 2016, 2 W 85/16; Mankowski 2017, p. 566–567).

Restrizioni di competenza

L'esclusione della competenza delle autorità giudiziarie ai sensi dell'art. 4 del regolamento in materia di successioni n. 650/2012 può essere effettuata, in primo luogo, concludendo un accordo di scelta del foro, di cui all'art. 5 del regolamento (Czepelak, 2015, p. 192; Czubik, 2016, p. 24). Limitazioni significative di competenza possono risultare anche dal fatto che il defunto abbia attribuito tutte le questioni di successione alla legge dello Stato di cui aveva la cittadinanza al momento della scelta della legge o della morte (*proffessio iuris*).

Un'ulteriore limitazione della competenza generale delle autorità giudiziarie è costituita dall'art. 12 del regolamento n. 650/2012. In virtù di tale disposizione, gli organi giurisdizionali dello Stato membro competente possono, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su alcuni beni dell'eredità situati in uno Stato terzo qualora si possa supporre che la loro decisione non sarà riconosciuta o eseguita in tale Stato terzo (Bonomi, 2013, p. 180).

La letteratura sottolinea che ciò accade con maggior frequenza qualora nello Stato terzo siano in vigore norme identiche a quelle previste nell'ordinamento giuridico interno dello Stato membro. La normativa indicata è una manifestazione di pragmatismo giuridico, per cui la limitazione del procedimento ai sensi dell'art. 12 del regolamento in materia di successioni può avvenire solo su richiesta della parte in causa (Rzewuska, Rzewuski, 2018, p. 108; Wysocka-Bar, 2016, pp. 104–106).

Conclusione

Il regolamento in materia di successioni n. 650/2012 è un atto normativo relativamente recente, la cui applicazione pratica sarà spesso inficiata da numerosi dubbi. Tuttavia, la competenza delle autorità giudiziarie in materia di successioni, disciplinata dalle norme del regolamento, presenta carattere universale ed esclusivo.

Inoltre, come correttamente rilevato dall'Avvocato Generale della Corte di Giustizia, le disposizioni del regolamento in materia di successioni n. 650/2012 devono essere interpretate nel senso che definiscono la competenza delle autorità giudiziarie non solo nelle cause con un elemento transfrontaliero, ma anche nei procedimenti dinanzi alle autorità giudiziarie di uno Stato membro per il rilascio di certificati successori nazionali.

Solo questa concezione della competenza giurisdizionale in materia di successioni può raggiungere gli obiettivi prefissati dall'applicazione del regolamento in materia di successioni n. 650/2012.

BIBLIOGRAFIA

- Ancel, B. e Laquette, Y. (1998). *Grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé*, Paris: Dalloz.
- Audit, B. (2010). *Droit international privé*, Paris: LGDJ.
- Basedow, J. e Dutta, A. (2010). *Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession*, "Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht" No. 74.
- Bonomi, A. (2013). W: A. Bonomi, P. Wautelet (ed.), *Le droit européen des successions*, "Commentaire du Règlement" No. 650/2012 du 4 juillet 2012, Bruxelles.
- Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, Dz.U.2000.39.444.
- Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, Dz.U.1995.106.519.
- Convenzione di Lugano II del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, Dz.Urz.U.E.L.339.
- Czepelak, M. (2015). *Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej*, Warszawa.
- Czubik, P. (2016). *Umowa prorogacyjna z art. 5 europejskiego rozporządzenia spadkowego jako nowa czynność notarialna*, „Nowy Przegląd Notarialny” No. 2.
- Decisione del Tribunale Distrettuale di Danzica del 27 marzo 2017, XVI parte 249/17, LEX n. 2282714.
- Decisione del Tribunale Superiore del Land di Amburgo del 16 novembre 2016, 2 W 85/16.
- Dörner, H. (2012). *EuErbVO: Die Verordnung zum Internationalen Erb- und Erbverfahrensrecht ist in Kraft!*, München: C.H. Beck.
- Dutta, A. (2015). *Die europäische Erbrechtsverordnung vor ihrem Anwendungsbeginn: Zehn ausgewählte Streitstandminiaturen*, „IPRax – Praxis des Internationalen Privat und Verfahrensrechts“ No. 215/01.
- Fallon, M. e Kruger, T. (2012–2013). *The spatial scope of the EU's rules on jurisdiction and enforcement of judgments: from bilateral modus to unilateral universality?*, "Yearbook of Private International Law".

- Ferid, M. (1974). *Le rattachement autonome de la transmission successorale en droit international privé*, Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye, Vol. 142.
- Fötschl, A. (2010). *The Relationship of the European Certificate of Succession to National Certificates*. W: A. Bonomi e Ch. Schmid (ed.), *Successions internationales. Réflexions autour du futur règlement européen et de son impact pour la Suisse*, Actes de la 22e Journée de droit international privé du 19 mars 2010 à Lausanne, Genève.
- Grziwotz, H. (2016). *Erbscheinsverfahren neu geregelt*, „Fachzeitschrift für das gesamte Familienrecht“ No. 17.
- Haopei, L. (1990). *Some recent developments in the conflict of laws of successions*, Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye, Vol. 224.
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189770&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=108272>, (dostęp: 3.05.2018).
- <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199575&pageIndex=0&doclang=pl&mod> (dostęp: 3.05.2018).
- Karkut, D. (2017). *Czy polski notariusz może być objęty zakresem kategorii pojęciowej „sąd” w rozumieniu unijnego rozporządzenia spadkowego?*, „Rejent” No. 3.
- Lein, E. (2009). *A further step towards a European code of private international law. The Commission proposal for a regulation on succession*, „YPII” Vol. 11.
- Leipold, D. (2015). *Die internationale Zuständigkeit für die Ausschlagung der Erbschaft nach EuErbVO und IntErbRVG*, „Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge” No. 553.
- Mankowski P. (2017), *Nota alla decisione del Tribunale Superiore del Land di Amburgo del 16 novembre 2016*, 2 W 85/16, „Zeitschrift für das gesamte Familienrecht”.
- Margoński, M. (2017). *Wyłączny charakter jurysdykcji wynikającej z art. 4 unijnego rozporządzenia spadkowego (analiza na kanwie pytania prejudycjalnego w sprawie C-20/17, Oberle)*, „Polski Proces Cywilny” No. 3.
- Queirolo, I. (2013). W: S. Bariatti, I. Viarengo, F.C. Villata (ed.), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation: Building Future Uniformity upon Past Divergencies*, JUST.JCIV.AG.4666.
- Queirolo, I. (2016). *Jurisdiction in succession matters: General rules and choice of court*. W: S. Bariatti, I. Viarengo, F.C. Villata (ed.), *Towards the entry into force of the succession regulation: Building future uniformity upon past divergencies*, Milano: University of Milan.

- Rabel, E. (1958). *The conflict of laws. A comparative study. Volume four. Property: Bills and Notes: Inheritance: Trusts: Application of Foreign Law: Intertemporal Relations*, Ann Arbor: University of Michigan Law School.
- Regolamento (UE) n. 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Dz.Urz.U.E.L.183.
- Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, OJL.201.27.7.2012.
- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 ottobre 2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (COM 2009/154).
- Rzewuska, M. i Rzewuski, M. (2018). *Komentarz do art. 4 Rozporządzenia spadkowego Nr 650/2012*. W: M. Załucki (ed.), *Unijne Rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz*, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
- Stamatiadis, D. (2017). W: H. Pamboukis (ed.), *EU Succession Regulation No 650/2012. A Commentary*, Oxford: C.H. Beck.
- Wagner, R. e Fenner, N. (2015). *Anwendung der EU-Erbrechtsverordnung in Deutschland*, "Fachzeitschrift für das gesamte Familienrecht" No 19.
- Walasik, M. (2014). *Pozycja prawna polskiego notariusza w sprawach międzynarodowych z zakresu prawa spadkowego*. W: M. Krzymuski i M. Margoński (ed.), *Znad granicy ponad granicami. Księga dedykowana Profesorowi Dieterowi Martiny*, Warszawa: C.H. Beck.
- Weitz, K. (2015). *Jurysdykcja krajowa w sprawach spadkowych w świetle rozporządzenia spadkowego*. W: M. Pazdan i J. Górecki (ed.), *Nowe europejskie prawo spadkowe*, Warszawa: Wolters Kluwer.
- Wysocka-Bar, A. (2010). *Projekt jednolitego międzynarodowego prawa spadkowe państw Unii Europejskiej*, „Kwartalik Prawa Prywatnego” No. 1.
- Wysocka-Bar, A. (2016). *Jurysdykcja krajowa sądów polskich a kolizyjna jednolitość spadku*, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” Vol. 14.